



Alla c.a.  
Segretario Generale Reggente/RPCT  
del Comune di OMISSIS

## Fasc. UVCAT 4354/2022

### Da citare nella corrispondenza

**Oggetto:** Richiesta di parere in merito alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di OMISSIS delle informazioni di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento ad un consigliere municipale dimissionario (protocolli ANAC nn. OMISSIS del OMISSIS)

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto all'Autorità un parere in merito alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di OMISSIS dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 di un consigliere municipale dimissionario effettivamente in carica per un periodo di due mesi, si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne gli obblighi di pubblicazione che il decreto trasparenza prevede per i titolari di incarichi politici, di amministrazione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 14, comma 1, comma 1-bis e comma 1-ter.

Occorre preliminarmente precisare che l'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione dei seguenti dati dei titolari di incarichi politici:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge n. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (le dichiarazioni reddituali e patrimoniali).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 14 cit., tali dati devono essere pubblicati «entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione

del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato».

Dall'esame della disposizione in esame, come anche dell'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016, discende che i dati di cui al citato art. 14 relativi al consigliere dimissionario devono essere pubblicati entro tre mesi dall'elezione e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato, salvo quanto si dirà infra relativamente ai dati patrimoniali e alla dichiarazione del coniuge/parenti. Invero, la disposizione prevede soltanto un termine massimo ("entro tre mesi") per la pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi politici. Peraltro, questi ultimi sono destinatari dell'obbligo di comunicazione dei medesimi dati indipendentemente dalla durata del loro incarico, ma come diretta conseguenza dell'assunzione dello stesso.

Con riferimento ai soggetti cessati dagli incarichi, l'Autorità nella delibera n. 241/2017, cui si rinvia per ogni ulteriore chiarimento, nonché nelle FAQ in materia di trasparenza (sezione "*Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo (art. 14, co. 1, d.lgs. 33/2013)*") pubblicate sul sito, ha già avuto modo di chiarire la relativa disciplina, rappresentando quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, co. 1, lett. f), entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione, secondo lo schema allegato alla predetta delibera, con conseguente pubblicazione tempestiva sul sito dell'amministrazione della Parte I di detta dichiarazione.

Sono, invece, rimosse dal sito, ai sensi dell'art. 14, co. 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese da parte dell'interessato nel corso dell'incarico.

Peraltro, «*i soggetti cessati dall'incarico depositano [...], ai sensi del citato art. 4, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine. In attuazione di tale disposizione, il soggetto cessato trasmette all'amministrazione copia della dichiarazione riferita ai redditi dell'anno di cessazione, se quest'ultima è avvenuta nel secondo semestre dello stesso anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018). Diversamente, se la cessazione è intervenuta nel primo semestre dell'anno, (es. febbraio 2017), è depositata ai fini della pubblicazione, la copia della dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017».*

Dunque, ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, come sopra chiarito, i dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione, come sopra specificato.

Quanto alle dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, queste rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 novembre 2022, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Atto firmato digitalmente